

giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora nel frattempo non sia intervenuta la regolarizzazione.”.

Art. 23

Rateizzazione del debito sui tributi locali.
Inserimento dell'articolo 128 ter nella l.r. 62/2018

1. Dopo l'articolo 128 bis della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Art. 128 ter.

Rateizzazione del debito sui tributi locali

1. I provvedimenti di cui all'articolo 128 bis non si applicano qualora sia intervenuta la rateizzazione delle somme dovute.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 23 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 aprile 2020, n. 457

Proponente:

Consigliere Gianni Anselmi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 52/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia

di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62](#)

LEGGI REGIONALI 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Inquadramento del personale giornalista

Art. 2 - Dotazione organica

Art. 3 - Fondo salario accessorio del personale del comparto

Art. 4 - Responsabile dell'Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/2006

Art. 5 - Funzioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011

Art. 6 - Organizzazione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2011

Art. 7 - Responsabile dell'Ufficio stampa. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2011

Art. 8 - Inquadramento del personale giornalistico. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011

Art. 9 - Norma finanziaria

Art. 10 - Abrogazioni

Art. 11 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che la regolamentazione dei profili professionali del

personale degli uffici stampa degli enti pubblici siano affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, gli articoli 2 e 45, in tema di modalità per l'equiparazione dei trattamenti economici di dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l'articolo 1, comma 160, che ha inserito il comma 5 bis nell'articolo 9 della l. 150/2000, secondo il quale: "Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro";

Viste le sentenze della Corte costituzionale 9 gennaio 2019, n. 10; 17 aprile 2019, n. 81 e 15 giugno 2020, n. 112;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto tra L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali in data 21 maggio 2018 e, in particolare, l'articolo 18 bis per l'istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione e la relativa dichiarazione congiunta n. 8 secondo la quale, con riferimento al citato articolo, "le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull'opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione

della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria";

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), per l'applicazione, tra l'altro, al personale con funzioni di giornalista in servizio presso le agenzie di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale");

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 43/2006, nell'istituire le strutture speciali per le attività di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in coerenza con quanto previsto dalla l. 150/2000, ha provveduto, nelle more dell'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della medesima l. 150/2000, a riconoscere al personale giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, l'applicazione, per quanto inerente il trattamento giuridico ed economico, delle previsioni contrattuali di cui al CNLG. Successivamente la l.r. 9/2011 ha disposto l'istituzione di un ufficio stampa per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, stabilendo che al relativo personale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CNLG e abrogando conseguentemente le disposizioni della l.r. 43/2006 che si riferivano al Consiglio regionale e all'Agenzia di informazione dello stesso;

2. Nell'anno 2018, il CCNL Funzioni locali 2016-2018 ha previsto l'istituzione di nuovi profili professionali per il relativo personale, delineando la figura di "giornalista pubblico", cui si applicano le disposizioni del CCNL del comparto di riferimento;

3. Con la dichiarazione congiunta n. 8 al sopracitato CCNL si è definita la necessità di un'apposita sequenza contrattuale, da adottarsi nel confronto partecipativo anche delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, per l'adozione di una specifica regolazione di raccordo per

la definizione, anche attraverso tabelle di equiparazione, delle modalità per il reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento;

4. La sentenza della Corte costituzionale 10/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 9/2017 nella parte in cui prevede l'applicazione del CNLG nei confronti del personale giornalista, iscritto all'albo dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e la sentenza della Corte costituzionale 81/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 5/2018, nella parte in cui, analogamente, prevedeva l'applicazione al personale giornalistico del contratto giornalistico;

5. La sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 7/2001, nella parte in cui prevede l'applicazione al personale giornalista dell'ente del CNLG;

6. Alla data di approvazione della presente legge non risulta ancora adottata alcuna specifica regolamentazione contrattuale per l'equiparazione indicata;

7. Solo con la l. 160/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore nazionale ha provveduto, nelle more dell'adozione della regolamentazione contrattuale citata, a fornire indicazione in merito alle modalità di reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL, in particolare prevedendo il possibile mantenimento del "trattamento in godimento" e, quindi, sotto il profilo retributivo, il mantenimento del trattamento economico più favorevole attraverso il riconoscimento di un assegno "ad personam" riassorbibile, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 165/2001, e rinviando nuovamente, a tal fine, alla futura disciplina contrattuale;

8. La necessità di una specifica regolamentazione contrattuale, per definire compiutamente le modalità dell'inquadramento del personale con funzioni di giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento è stata altresì ribadita dalla stessa Corte costituzionale che, con la sopracitata sentenza 112/2020, nel ricondurre alla competenza del legislatore nazionale la regolamentazione in materia, ha sottolineato la necessità di un intervento regolativo di natura contrattuale, in una disciplina di equiparazione che deve trovare la propria fonte in un contratto negoziato con le rappresentanze sindacali dei giornalisti, attraverso l'attivazione di una specifica area di contrattazione;

9. Nel perdurare della vigenza della l.r. 43/2006 e della l.r. 9/2011, la Regione Toscana si è attivata, nelle apposite sedi istituzionali, al fine di dare impulso all'intervento contrattuale, per la definizione delle modalità per operare il richiesto reinquadramento, nella piena consapevolezza della necessità di dare la più rapida attuazione al disposto normativo e contrattuale, fornendo, anche a fini deflattivi del contenzioso, adeguata certezza in merito alle citate modalità;

10. Il personale giornalista della Regione Toscana risulta, in massima parte, inquadrato in forza di concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di giornalista, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CNLG, evidenziandosi ancor più la necessità di dettare una disciplina per il relativo reinquadramento, che assicuri anche certezza giuridica alle posizioni soggettive coinvolte, disciplina contenuta nella presente legge, in un intervento normativo regionale suppletivo, con valenza solo transitoria, nell'attesa della dovuta regolamentazione contrattuale;

11. Nelle more dell'adozione della prevista sequenza contrattuale, è quindi necessario procedere a dettare disposizioni inerenti all'inquadramento del personale giornalista della Regione Toscana, in servizio presso l'Agenzia di informazione della Giunta regionale e in servizio presso il Consiglio regionale, nell'ambito del CCNL funzioni locali, provvedendo a definirne, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico, con la modifica e parziale abrogazione delle disposizioni di cui alla l.r. 43/2006;

12. L'intervento legislativo regionale appare urgente considerato che nell'ambito della proposta di rendiconto per l'anno 2020 della Regione Toscana, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, già con atto di convocazione dell'adunanza plenaria del 29 giugno 2020, evidenzia talune criticità che particolarmente si appuntano nei dubbi di legittimità costituzionale sulle citate l.r. 43/2006 e l.r. 9/2011, per quanto le medesime prevedono in ordine all'applicazione del CNLG al personale giornalista, ed a tali rilievi promossi dalla Magistratura contabile la presente legge intende fornire adeguato riscontro;

13. Alla luce di quanto sopra esposto, relativamente ai nuovi principi in tema di inquadramento del personale giornalistico, appare necessario modificare la disciplina organizzativa dell'ufficio stampa del Consiglio regionale contenuta nella l.r. 9/2001;

14. L'equiparazione, in particolare sotto il profilo del trattamento economico dei dipendenti cui si è applicato il CNLG, deve ispirarsi ai consolidati principi, di fonte normativa come giurisprudenziale, della parità di trattamento economico dei dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione e della irriducibilità del medesimo trattamento in applicazione del generale principio civilistico del divieto di "reformatio in pejus";

15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Inquadramento del personale giornalista

1. Il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, ai sensi rispettivamente della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale"), cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno "ad personam", ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità del relativo trattamento retributivo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e informate le organizzazioni sindacali ivi comprese quelle rappresentative della categoria dei giornalisti, sono definite, con efficacia a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 160, della l. 160/2019, le tabelle di equiparazione, l'organizzazione del lavoro ed ogni altra disposizione attuativa di quanto previsto dal presente articolo.

4. Con atto della direzione competente in materia di personale si provvede all'inquadramento del personale interessato dalle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base di quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3.

5. I commi 1 e 2 e quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3, sono efficaci fino alla sottoscrizione

del contratto integrativo successivo al CCNL per l'attuazione dell'articolo 18 bis del CCNL Funzioni locali 2016 - 2018 e dell'articolo 1, comma 160, della l. 160/2019.

Art. 2

Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Agenzia di informazione degli organi di governo, approvata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 43/2006, e la dotazione organica dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale confluiscono, incrementandole, rispettivamente nella dotazione organica della Giunta regionale e nella dotazione organica del Consiglio regionale. Per il personale giornalista, le dotazioni organiche sono incrementate nel numero di unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Fondo salario accessorio del personale del comparto

1. Il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è stabilmente incrementato, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), del CCNL funzioni locali 2016/2018, dei risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno "ad personam" di cui all'articolo 1, comma 2, oltre a quanto stanziato nell'esercizio 2019 per le retribuzioni variabili del personale di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente al numero di unità di cui all'articolo 2.

Art. 4

Responsabile dell'Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione.

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/2006

1. L'articolo 3 della l.r. 43/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Responsabile dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione

1. La responsabilità dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'Am-

ministrazione, in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. L'incarico di responsabile dell'Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l'esercizio di altra attività professionale.

3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

4. L'incarico di responsabile dell'Agenzia è attribuito con decreto del Direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009.

5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, i poteri e le funzioni proprie della figura di direttore responsabile di organo di stampa, assicurando il costante raccordo dell'Agenzia con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.

6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del Responsabile dell'Agenzia nella Legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge regionale 24 luglio 2020, n. 68 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011).".

Art. 5

Funzioni.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2011 è aggiunto il seguente:

“2 bis. All'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l'attività di informazione cui il settore è preposto.”.

Art. 6

Organizzazione.

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 3 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Organizzazione

1. All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso

2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.”.

Art. 7

Responsabile dell'Ufficio stampa.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Responsabile dell'Ufficio stampa

1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo articolo 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della l. 69/1963.

3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, in particolare:

- a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;
- b) impartisce le direttive tecnico-professionali,

definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;

c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;

d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;

e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;

f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.”.

Art. 8

Inquadramento del personale giornalistico
Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 5 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Inquadramento del personale giornalistico

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 68 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale (CCNL) Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo.”

Art. 9

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2, comma 2, limitatamente al periodo dalle parole: “assunti a contratto” alle parole: “ruolo regionale”; l'articolo 4, comma 4 e l'articolo 6, comma 4, della l.r. 43/2006.

b) gli articoli 6 e 7 della l.r. 9/2011.

Art. 11 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 24 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 luglio 2020, n. 51

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 484

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Approvata in data 21 luglio 2020

Divenuta legge regionale 56 /2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle ll..rr. 43/2006, 9/2011, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[legge regionale 2 agosto 2006, n. 43](#)
[legge regionale 9 marzo 2011, n. 9](#)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 70

Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e, in particolare, l'articolo 156, comma 1;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 297/1994, anche al fine di rendere maggiormente uniformi le procedure, è opportuno disporre limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre, in materia di cedole librarie per la scuola primaria, il principio della dematerializzazione e, in particolare, della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r.32/2002 è inserito il seguente:

“2 ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
 BARNI

Firenze, 24 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 giugno 2020, n. 473

Proponenti:

Consiglieri Bugetti, Bezzini, Tartaro, Pieroni

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 54/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge